

STATUTO
dell' Organizzazione

"NUCLEO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A.n.c. "Pianura Felsinea "ODV

rt. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1.1 È costituita, ai sensi della legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Volontariato avente la seguente denominazione: **"NUCLEO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A.n.c. "Pianura**

Felsinea "ODV"

anche abbreviabile in **"NUCLEO VPC ANC MOLINELLA –ODV"**

1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Molinella (Bologna), all'indirizzo di Via Murri nr. 1 .L'eventuale trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Comitato Esecutivo dandone comunicazione all'assemblea dei soci nella prima assemblea utile. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta o sono iscritti i propri associati.

1.3 L'Associazione svolge ordinariamente la propria attività nell'ambito del territorio della regione Emilia Romagna ma, ove richiesto, potrà operare anche sul territorio nazionale o all'estero su attivazione degli organi centrali, regionali e locali dello Stato o di altri Enti pubblici o privati che ne abbiano titolo.

1.4 L'Associazione può costituire nell'ambito della Città' Metropolitana di Bologna sedi secondarie e /o operative.

1.5 L'Associazione può fondersi, mantenendo la propria denominazione e le proprie finalità dell'attuale Statuto, nell'ambito del territorio della Città' Metropolitana di Bologna con analoghe Associazioni di Volontariato A.N.C. (Nuclei e/o Associazioni di Volontariato A.N.C. di fatto) che hanno analoghe finalità e scopi.

1.6 Nell'ipotesi di fusione e/o incorporazione di uno o più Nuclei e/o Associazioni di Volontariato A.N.C. ,questi ultimi assumeranno la denominazione di "Nucleo Volontari Protezione Civile A.N.C. "Pianura Felsinea OdV" in quanto il Nucleo VPC ANC MOLINELLA-ODV risulta iscritto alla posizione 30(Trenta) del Registro Nazionale del Volontariato di Protezione Civile A.N.C.con sede principale a Molinella (BO).

ART. 2 - Scopi e Principi

2.1 L'Associazione costituisce libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e

degli strumenti della programmazione nazionale e regionale.

2.2. Essa si caratterizza per essere apartitica, apolitica, per avere struttura e contenuti democratici, durata illimitata ed assenza di fini lucrativi e per operare a favore della collettività mediante le prestazioni personali fornite dai propri volontari, gratuite e non retribuite in alcun modo

2.3 L'Associazione si riconosce nei valori e principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri (d'ora in avanti, anche abbreviata in "ANC") approvato con D.P.R. 1286 del 25 luglio 1956, con le varianti deliberate dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 27 aprile 2006 e 2 ottobre 2007. F.n. 8/4303 in data 30 gennaio 2007 del MINISTERO DELLA DIFESA – Ufficio Legislativo. Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 con protocollo n. 33476/1471/2007 Area V URP in data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo. Presso l'Associazione Nazionale Carabinieri la sigla identificativa del Nucleo è: "IPN 30-MOLINELLA -BO".

2.4 Pur mantenendo la propria piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale, l'Associazione, unitamente agli altri Nuclei di Protezione Civile facenti parte anch'essi dell'Associazione Nazionale Carabinieri costituiti nell'ambito della regione Emilia Romagna, aderisce all'associazione di secondo livello che li rappresenta e coordina a livello regionale, denominata "*Coordinamento Regionale Protezione Civile – Associazione Nazionale Carabinieri – Emilia Romagna ODV*" (qui, abbreviata anche in *Coordinamento*). Ove costituite, si propone di aderire e coordinarsi anche con analoghe organizzazioni costituite in altre regioni italiane ugualmente operanti sotto l'egida dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

2.5 In armonia con i propri fini istituzionali e con quelli di cui allo Statuto Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- (a) operare a tutela dell'integrità della vita, dei beni e dell'ambiente a fronte dei danni o pericolo di danni alla collettività derivanti da calamità naturali catastrofi e altri eventi analoghi;
- (b) promuovere e tutelare i diritti delle persone mediante l'assistenza e/o la vigilanza , prioritariamente nei confronti dei soggetti più deboli;
- (c) realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva, mai sostitutiva, rispetto a quella ordinariamente garantita dalle forze di polizia, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale;
- (d) farsi interlocutrice nei confronti delle Autorità ed Enti pubblici competenti per le attività di Protezione Civile e, più in generale, per tutte quelle consentite dal presente Statuto, collaborando con gli Enti medesimi e con le rispettive strutture locali, regionali e

nazionali; in particolare, nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza nonché in tutte quelle richieste dalle predette strutture, anche attraverso il concorso nella Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile, il tutto, nei limiti delle risorse disponibili;

- (e) coordinarsi con le strutture ed Organizzazioni di Volontariato e Protezione Civile esistenti nel medesimo ambito di operatività, in via prioritaria, con quelle appartenenti all'ANC ed, ivi, in particolare, con il *"Coordinamento Regionale Protezione Civile – Associazione Nazionale Carabinieri – Emilia Romagna ODV"*;
- (f) realizzare, allorquando ne venga fatta richiesta, attività di osservazione e riferimento per Autorità ed Enti Locali, anche mediante servizi di ausilio e supporto alle forze di polizia nei limiti normativamente consentiti;
- (g) promuovere l'informazione e l'educazione civica nel volontariato di protezione civile, eventualmente, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
- (h) stipulare atti di compravendita di beni mobili ed immobili utili al perseguimento degli scopi sociali;
- (i) promuovere, organizzare e programmare attività di formazione dei propri aderenti e volontari;
- (j) nell'ambito delle attività e scopi previsti nel presente Statuto, attraverso tutti gli strumenti convenzionali legittimi, quali partenariati, convenzioni, intese e ogni altra forma di accordo, l'organizzazione potrà collaborare con Enti Pubblici e Privati, nonché enti del terzo settore, anche promuovendo forme stabili di collegamento, al fine di realizzare servizi di pubblico interesse.

ART. 3 – ATTIVITÀ

3.1 L'Organizzazione opera in via **principale**, ma non esclusiva, nell'ambito delle attività **di cui alla lettera Y) dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117**, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 (Codice del terzo settore) e successive integrazioni e modificazioni, ivi indicate come: **"protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni"**, nel rispetto della normativa vigente, in particolare secondo quanto previsto dal decreto legislativo 117/2017 e dal decreto legislativo 1/2018 e succ mod e integr.

3.2 L'Organizzazione, a norma dell'**art. 6 del Codice del Terzo Settore**, potrà svolgere anche attività **secondarie e strumentali**, diverse rispetto a quella principale, ma pur sempre individuate fra quelle previste dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalla legge e, comunque, da appositi atti e/o regolamenti interni demandati alla competenza all'Organo di Amministrazione, da adottare con approvazione preventiva o ratifica successiva da parte dell'Assemblea. L'Organo di Amministrazione, in particolare, oltre ad avere facoltà di individuare in concreto le attività in oggetto e stabilire

l'eventuale loro disciplina e modalità di svolgimento, dovrà altresì attestarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.e.

3.3 In ogni caso, nell'ambito delle attività sia principale che secondarie, devono ritenersi comprese quelle collaterali e strumentali al loro perseguimento in funzione degli scopi statutari.

3.4 Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà operare anche attraverso convenzioni con Enti Pubblici e soggetti Privati con previsione di rimborso spese. Per quanto riguarda i mezzi e gli strumenti necessari, essa potrà avvalersi di tutti quelli di cui potrà legittimamente avvalersi (sia di proprietà che di terzi con relativo titolo che ne consenta l'utilizzo), nonché delle risorse, capacità, conoscenze e prestazioni dei propri aderenti. In caso di necessità avrà anche facoltà di assumere dipendenti ovvero di avvalersi di collaboratori esterni, sia volontari, con prestazioni gratuite, sia prestatori di lavoro autonomo, il tutto, nei limiti previsti dalla legge e dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

3.5 Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà sempre collaborare, partecipare e/o avvalersi dell'attività di altri Nuclei di Protezione Civile dell'ANC e dei relativi aderenti, anche sotto la supervisione del *Coordinamento*.

3.6 L'associazione al fine di finanziare le proprie attività potrà esercitare attività di raccolta fondi anche attraverso la partecipazione a progetti che la contemplino, ovvero accettare o richiedere a terzi donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, il tutto, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – Aderenti all'Associazione

4.1 Il numero degli aderenti è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

4.2 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono i valori ed i principi espressi nel presente Statuto, e che decidano di voler contribuire a perseguirne gli scopi, impegnandosi e partecipando fattivamente ed attivamente alle relative attività.

4.3 Gli associati sono volontari che per loro libera scelta svolgono attività in modo personale e spontaneo in favore della comunità e del bene comune esclusivamente per fini di solidarietà, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

4.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Esecutivo. Salva la facoltà prevista dall'articolo 17, comma 4, del D.L.vo 117/2017, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo .

4.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato

o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

4.6 L'associazione deve assicurare i volontari durante la prestazione dei servizi per coprirli da rischi di infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività espletata, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

4.7 Gli associati hanno tutti stessi diritti e stessi doveri.

4.8 La partecipazione ed il conseguente status di associato sono a tempo indeterminato, salvo le ipotesi ed i casi cessazione del rapporto previsti al successivo art. 6.

4.9 Considerato che l'Associazione si ispira ed è strettamente legata all'Associazione Nazionale Carabinieri, della quale porta, oltre al nome, anche i loghi, le divise ed i segni distintivi di riconoscimento, i volontari che chiedano di associarsi al Nucleo dovranno altresì essere, a loro volta, già associati dell'Associazione Nazionale Carabinieri, iscritti presso una qualsiasi Sezione ANC esistente sul territorio Nazionale, ed in regola con la relativa quota annuale.

Art.5 - Ammissione dei soci

5.1 L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda sottoscritta da parte dell'interessato con la quale quest'ultimo:

5.1.1) - si impegna ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione;

5.1.2) – dichiara di essere associato presso una Sezione ANC esistente sul territorio Nazionale ed essere in regola con la relativa quota annuale e di non essere contemporaneamente associato ad altra ODV che persegua anch'essa come attività principale quella di cui alla **lettera Y) dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117**.

5.1.3) - vista l'attitudine dell'associazione ad agire in stretta relazione ed a supporto di Enti pubblici e, soprattutto, forze di polizia (Carabinieri, Polizia Locale ecc) l'aspirante aderente, sotto la propria responsabilità, **dichiari** di godere di condotta incensurabile, di essere fedele alla costituzione repubblicana, di non aver tenuto e non tenere comportamenti contrari alle ragioni di sicurezza dello Stato, di non essere sottoposto a misure di prevenzione penale, di non aver riportato condanne e/o di non essere sottoposto attualmente a procedimenti per delitti non colposi e/o che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare, di non essere stato espulso dalle forze armate o di Polizia;

5.1.4) - si impegna a partecipare alle attività formative richieste per l'impiego operativo e, fra di esse, in particolare, a conseguire l'attestato di frequenza al "corso base di protezione civile" tenuto dai competenti organi della Protezione Civile o che si impegni a conseguirlo nella prima sessione utile, dovendo ritenersi tale frequenza una condizione essenziale per la partecipazione a servizi di protezione civile;

5.1.5) – si impegna a partecipare fattivamente, prestando la propria opera e/o svolgendo

servizi a favore dell'Associazione, sia in ambito di protezione civile che di volontariato generico, con un numero minimo di ore annuali in base a quanto deliberato dal Comitato Esecutivo;

5.1.6) - dichiari di assumersi le responsabilità civili e penali derivanti dai suoi comportamenti e azioni, ivi comprese quelle colpose poste in essere in spregio alle norme dello Statuto, Regolamento, delibere ed ordini ricevuti, manlevando l'Associazione ed i suoi rappresentanti da eventuali danni provocati a persone, animali o cose.

5.1.7) - si impegni a versare la quota sociale all'atto dell'accoglimento della domanda.

5.1.8) - indichi, oltre al proprio indirizzo di residenza anagrafica, anche i propri recapiti di telefono cellulare e indirizzo mail, ai quali, ultimi, in particolare, dichiara di accettare, anche in alternativa ad altre forme tradizionali (consegna a mani o per posta), di voler ricevere tutti i messaggi e comunicazioni inerenti sia le attività operative che il rapporto associativo, impegnandosi ad installare le applicazioni software per la consultazione delle email e delle "chat" in uso nell'Associazione (per esempio WhatsApp e/o altre), a verificarne il corretto funzionamento, a comunicare tempestivamente al Presidente eventuali variazioni, ed accettando che le comunicazioni a lui dirette siano efficaci e perfezionate una volta che gli siano state inviate e messe a disposizione ai predetti recapiti telematici (mail e chat), indipendentemente poi da eventuale omessa o ritardata consultazione da parte sua, a qualsiasi causa dovuta.

5.2 Il Comitato Esecutivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori ed in coerenza al presente Statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato mediante i canali di comunicazione di cui al precedente punto 5.1.8); l'iscrizione si perfeziona con il versamento della quota associativa annuale e la relativa delibera potrà essere annotata a cura dell'Organo di amministrazione nel libro degli associati e nei registri (volontariato/protezione civile) previsti dalla disciplina vigente.

5.3 L'eventuale diniego di ammissione, che dovrà essere motivato, sarà comunicato mediante i canali di comunicazione di cui al precedente punto 5.1.8). Entro i successivi 60 giorni dalla predetta comunicazione, il non ammesso potrà chiedere che si pronunci l'Assemblea la quale sarà tenuta a deliberare sull'istanza in occasione della prima riunione utile; l'esito definitivo verrà quindi comunicato, sempre nelle medesime forme del precedente punto 5.1.8) all'interessato da parte del Presidente.

Art.6 – Cessazione dello status di associato

6.1 Lo status di associato è a tempo indeterminato. Può venire meno nei casi e per i motivi che seguono:

a) per recesso (dimissioni volontarie);

b) per decesso;

c) per decadenza a causa del mancato versamento della quota associativa annuale; in

tale caso si presume che l'associato non abbia più interesse a partecipare. L'omesso pagamento equivale a manifestazione tacita, ma inequivoca, della volontà di recedere (o dimettersi). L'effetto consegue automaticamente allo scadere del ventesimo giorno dal ricevimento del sollecito a regolarizzare (il quale dovrà contenere anche l'avvertimento degli effetti decadenziali ricollegati al perdurare dell'inerzia nel pagamento), che gli sia stato reso noto nelle forme previste dal precedente punto 5.1.8);

d) per decadenza conseguente alla perdita dei requisiti e condizioni previsti dalla legge o dal presente Statuto per l'adesione all'Associazione (vedi anche precedente art. 5 da 5.1.1) fino a 5.1.8);

e) per esclusione dovuta al mancato svolgimento di servizi e alla mancata risposta alle richieste di partecipazione alle attività del Nucleo. Detti contegni sono da ritenersi quali tacite ed inequivoche manifestazioni di sopravvenuto disinteresse agli scopi e finalità perseguiti dell'associazione.

f) per esclusione a seguito di comportamenti di rilevanza disciplinare (v. successivo art.7)

6.2 Il Comitato Esecutivo è tenuto a compiere periodicamente la revisione del libro degli aderenti finalizzata a vagliare che i soci che figurano iscritti negli elenchi di volontariato e protezione civile permangano effettivamente operativi e soprattutto immediatamente reattivi in caso di emergenze di protezione civile, verificando la permanenza dei requisiti e condizioni di iscrizione e l' assenza di cause di decadenza. Nel caso, dovranno essere adottati i provvedimenti opportuni e conseguenti, fra cui, a seconda dei casi, la cancellazione, la decadenza e l'esclusione. In questi ultimi due casi i provvedimenti saranno adottati con le medesime forme e termini previsti al successivo art. 7.

6.3 Il **recesso** da parte dell'associato dovrà essere reso in forma scritta con comunicazione inviata con forme documentabili, anche a mezzo mail ed avrà effetto dal momento in cui la sua volontà sia stata comunicata agli organi preposti dell'Associazione; il Presidente ne prenderà atto ed il Comitato Esecutivo nella prima riunione utile delibererà la cancellazione dell'associato dai registri dell'Associazione. Nelle more tra la ricezione della comunicazione di recesso e la delibera del Comitato Esecutivo di cancellazione dai registri, l'associato non dovrà versare la quota sociale, non dovrà partecipare a servizi e, ove ve ne siano, non dovrà essere convocato per eventuali assemblee.

6.3 La cessazione del rapporto associativo, da qualunque causa dipenda (*cancellazione, decadenza ed esclusione ritualmente adottata dall'Organo di Amministrazione e non impugnata, ovvero provvedimento definitivo adottato dall'Assemblea Generale*) dovrà essere annotata da parte dell'organo di amministrazione sul libro degli associati e comunicata agli Enti preposti alla tenuta di elenchi e/o registri di volontari ai quali sia stata previamente comunicata la partecipazione che ora sia venuta meno.

6.4 L'associato che sia stato cancellato, abbia dato recesso, sia stato escluso per qualunque causa, o i suoi eredi in caso di decesso, non ha diritto alla restituzione delle quote versate ed ha l'obbligo di restituire tutto quanto ricevuto in ragione dell'appartenenza all'Associazione, ivi comprese attrezzature, divise, loghi e segni distintivi, salvo che non si tratti di materiale da lui acquistato, obbligandosi, comunque, a non utilizzarlo in pubblico e, in ogni caso, al di fuori del contesto associativo.

Art.7 – Provvedimenti disciplinari

7.1 I provvedimenti disciplinari sono adottabili in conseguenza di:

- a)** comportamenti incompatibili con lo status di associato e/o in contrasto con i principi, finalità e scopi dell'Associazione ovvero recanti danno d'immagine e/o reputazione dell'Associazione;
- b)** violazione di norme statutarie, regolamentari o deliberazioni e disposizioni legittimamente adottate dagli organi dell'Associazione.
- c)** disinteresse a richiami scritti

7.2 In base alla rilevanza e gravità, i provvedimenti disciplinari adottabili sono:

- a)-** richiamo scritto;
- b)-** sospensione temporanea della partecipazione alle attività per un determinato periodo di tempo (non superiore ad un anno);
- c)-** esclusione disciplinare dell'associato.

7.3 I Provvedimenti disciplinari sono deliberati dal Comitato Esecutivo il quale, prima di adottarli ha l'onere di inviare, nelle forme previste dal precedente art.5.1.8) una comunicazione di contestazione dell'addebito all'aderente il quale, nei successivi 10 giorni, avrà facoltà di inviare con raccomandata a/R oppure a mezzo mail (con richiesta di conferma di lettura), ovvero mediante deposito presso la sede, un'istanza di riesame motivata con la quale, se lo riterrà, potrà anche chiedere di essere sentito personalmente.

7.4 All'atto della formulazione della contestazione, ove gli addebiti appaiano gravi o reiterati, l'Organo di Amministrazione, potrà anche disporre la sospensione cautelare immediata dello status di associato in attesa della definitività del provvedimento adottato.

7.5 In mancanza di istanze di riesame o, a seguito di apposita valutazione, il Comitato Esecutivo, ove del caso, potrà emettere un provvedimento disciplinare. Dello stesso dovrà essere data comunicazione all'Associato nelle forme previste dal precedente art 5.1.8). L'associato, entro i successivi 60 giorni, potrà inviare con forme documentabili (anche a mezzo mail indirizzata al Presidente con richiesta di conferma di lettura che sia stata data), ovvero depositare presso la sede, un ricorso motivato all'Assemblea Generale. In mancanza di ricorso, il provvedimento disciplinare adottato dal Comitato Esecutivo diviene definitivo. Viceversa, in caso di ricorso all'Assemblea dei soci, questa delibererà nella prima riunione utile. I provvedimenti adottati, ivi compresa l'eventuale sospensione cautelare dello status di

associato, non sono sospesi in pendenza del procedimento di riesame presentato al Comitato Esecutivo o anche di ricorso presentato all'Assemblea. In ogni caso, il socio, anche se sospeso, che sia stato oggetto di provvedimenti disciplinari impugnati avanti all'Assemblea, dovrà essere convocato e potrà presenziare all'assemblea ma non potrà votare nella delibera concernente la sua esclusione. Il provvedimento dell'Assemblea di definitiva esclusione o di revoca della sanzione disciplinare, sarà immediatamente efficace.

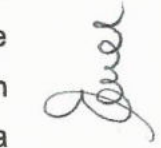
7.6 In ogni caso, l'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui sopra dovrà essere motivata e la sanzione dovrà essere proporzionale alla gravità della condotta o infrazione commessa e ad eventuali episodi di recidiva o altra condotta o infrazione.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

8.1 I soci in regola con l'iscrizione hanno diritto di:

- a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione secondo le direttive impartite dagli organi e soggetti preposti ;
- b) ogni aderente che sia iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, che non risulti sospeso in via cautelare dallo status di associato (come disposto dall'art. 7.4, in pendenza dell'adozione di provvedimenti disciplinari), che sia in regola con il versamento della quota sociale degli anni precedenti e di quello in corso, ha diritto di voto in Assemblea e di candidarsi all'elezione degli organi elettivi;
- c) prendere visione degli atti deliberativi e dei libri sociali (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo, e degli altri Organi sociali); tale facoltà potrà essere esercitata previa richiesta indirizzata all'Organo di Amministrazione ed inviata anche a mezzo mail. Alla richiesta dovrà essere dato riscontro nei successivi trenta giorni con le seguenti opzioni: 1) invio di copie digitali per via telematica; 2) invito a visionare gli atti o libri di cui sopra presso la sede dell'associazione durante gli orari d'ufficio indicati e alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione, e facoltà di estrarne copie con modalità tali da non intralciare la gestione sociale. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno avuto conoscenza, salvo che per esigenze di tutela di diritti propri o dell'associazione e saranno responsabili di eventuali danni subiti dall'Associazione o da altri membri in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà anche condizionare l'esibizione del materiale alla sottoscrizione da parte dell'interessato di un previo impegno a non trattare le informazioni e i documenti appresi in attività concorrenziali o pregiudizievoli per gli interessi dell'Associazione.





8.2 I soci sono tenuti a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) svolgere i servizi preventivamente concordati o comunque assunti dall'Associazione, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili e preposti dell'Associazione;
- d) partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego operativo;
- e) non intraprendere iniziative individuali o di gruppo a nome dell'Associazione né utilizzare simboli, loghi, divise e strumenti della stessa, al di fuori dei servizi previsti o senza preventiva autorizzazione degli organi sociali competenti;
- f) conservare ed utilizzare nel migliore dei modi tutto ciò che viene consegnato in ragione dell'appartenenza al Nucleo e per i servizi, in particolare, le attrezzature, il materiale, l'abbigliamento ed i simboli identificativi del Nucleo, ivi compresi, anche e più in generale, quelli dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
- g) mantenere la riservatezza circa le informazioni in qualunque modo acquisite durante le attività istituzionali, ivi comprese, anche quelle di altri associati o terzi;
- h) tenere sempre, anche al di fuori dal servizio, comportamenti rispettosi sia verso l'associazione che verso i terzi, astenendosi da ogni atteggiamento in contrasto con i principi, gli scopi e le regole del presente Statuto e, in generale, non portando mai pregiudizio al decoro dell'Associazione, nonché ai valori dell'Arma dei Carabinieri di cui essa può fregiarsi e farsi portatrice, anche attraverso la divisa, i loghi e gli stemmi. A tali regole di comportamento gli associati sono tenuti a conformarsi anche nell'uso dei social media (Whatsapp, twitter, instagram, facebook ecc.) ricordando che ciascuno è responsabile in proprio di ciò che pubblica ed afferma.
- i) L'utilizzo delle chat di servizio del Nucleo, è riservato esclusivamente a comunicazioni strettamente legate alle attività istituzionali e nelle medesime sono banditi giudizi e valutazioni personali non attinenti ai servizi (barzellette, auguri, inviti, commenti su questioni politiche, culturali, religiose ecc).
- j) versare la quota associativa con le modalità e nell'ammontare stabilito dagli organi competenti entro il 31/01 di ogni anno;
- k) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

9.1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Esecutivo (Organo di Amministrazione);

- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori, ovvero l'Organo di Controllo (da eleggere in alternativa al Collegio dei Revisori, solo in presenza dei requisiti di cui all'art. 30 c.2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e succ mod e integr.)

Art. 10 – L'Assemblea

10.1 L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

10.2 Ogni associato può esprimere un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 o 5 associati, a seconda del numero totale di associati, come previsto dall'art.24 c.3 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e succ mod e integr.)

10.3 L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Esecutivo o un decimo degli associati, ravvisandone e motivandone la necessità, ne facciano richiesta al Presidente da inviare a mezzo mail (con richiesta di conferma di lettura), o depositare presso la sede con specifica indicazione dei punti all'ordine del giorno da trattare; il Presidente deve provvedere alla Convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve svolgersi entro gli ulteriori successivi 60 giorni.

10.5 Le convocazioni devono essere effettuate con un preavviso minimo di 15 giorni con invito rivolto agli associati attraverso i canali di comunicazione previsti dal precedente articolo 5.1.8), nel quale devono essere indicati i punti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione e, se trattasi di riunione in tele/video conferenza, le modalità e condizioni di svolgimento con l'indicazione degli strumenti o canali di comunicazione predisposti per la riunione (vedi anche successivo art. 18)

10.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato, oppure, in assenza di entrambi, da altro associato scelto a maggioranza semplice dai presenti fra i membri del Comitato Esecutivo.

10.7 Ove la convocazione avvenga per l'elezione delle cariche sociali, dovrà essere previamente eletta dall'assemblea una Commissione Elettorale composta da 3 associati, uno dei quali eletto come Presidente. Eventuali candidature per tale Commissione Elettorale dovranno pervenire al Comitato Esecutivo uscente entro e non oltre 3 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale e non potrà trattarsi di soci già candidati alle cariche sociali. Il Presidente della Commissione Elettorale si sostituirà al Presidente del Comitato Esecutivo uscente nello svolgimento dei lavori assembleari elettorali. La Commissione Elettorale avrà il compito di sovrintendere alla correttezza delle operazioni di voto durante lo svolgimento dell'Assemblea ed a tutte le relative incombenze ed i suoi membri sottoscriveranno il verbale

congiuntamente al Segretario uscente.

10.8 'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) - nomina e revoca dei componenti degli organi associativi e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) - approva il bilancio di esercizio;
- c) - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) - delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati a seguito di ricorso avverso il provvedimento di esclusione adottato dal Comitato Esecutivo (v. art. 7);
- e) - stabilisce l'entità della quota associativa annuale su proposta del Comitato Esecutivo;
- f) - si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso contro il provvedimento di reiezione adottato dal Comitato Esecutivo;
- g) - ratifica eventuali regolamenti di esecuzione del presente Statuto predisposti dal Comitato Esecutivo e loro eventuali modifiche;
- h) - destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- i) - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- j) - delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- k) - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- l) - delibera sugli altri oggetti proposti dal Comitato Esecutivo, attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

10.9 L'Assemblea può essere convocata in sessione ordinaria e/o straordinaria a seconda dell'argomento sul quale è chiamata a deliberare; la sessione straordinaria è prevista per le delibere in tema di modifiche statutarie, trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'associazione. In tutti gli altri casi è in sessione ordinaria.

10.10 In sessione ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente personalmente o per delega almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

10.11 Le deliberazioni dell'assemblea in via ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

10.12 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Comitato Esecutivo e dell'Organo di controllo non hanno diritto di voto.

10.13 Per le assemblee in sessione straordinaria occorre, come quorum costitutivo, la

presenza di almeno ¾ degli associati e, come quorum deliberativo, il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.14 Esclusivamente per le deliberazioni di modifiche statutarie, è possibile prevedere nell'invito contenente l'ordine del giorno, anche la possibilità di una terza convocazione, da tenersi a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione qualora in quest'ultima non venga raggiunto il quorum costitutivo, e nella quale la deliberazione in merito alle modifiche statutarie sarà validamente approvata a maggioranza dei 2/3 dei presenti qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

10.15 Infine, per le assemblee straordinarie indette per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati

10.16 Il verbale dell'Assemblea viene redatto dal segretario o, in sua assenza, previa individuazione e deliberazione dell'Assemblea, da altro consigliere. Il verbale, scritto e/o stampato alla chiusura dei lavori, si chiude con la sottoscrizione autografa dal segretario redigente e del Presidente e viene conservato agli atti.

10.17 Possono partecipare alle Assemblee anche eventuali soggetti terzi che siano espressamente invitati, ma senza diritto di voto.

Art. 11 – Il Comitato esecutivo

11.1 Il Comitato Esecutivo viene eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto secondo il numero di iscritti nel libro degli associati:

- a) Fino a 50 aderenti n.5 consiglieri;
- b) Da 51 a 90 aderenti n.7 consiglieri;
- c) Da 91 a 150 aderenti n.9 consiglieri;
- d) Da 151 aderenti ed oltre, n.11 consiglieri.

11.2 Considerato che il Nucleo è costituito su base territoriale comunale e provinciale ed è formato da associati che sono anche iscritti presso sezioni locali dell'Associazione Nazionale Carabinieri, al fine di assicurare effettiva rappresentanza di tutti gli aderenti anche in funzione delle rispettive sezioni di appartenenza, gli eletti al Comitato Esecutivo dovranno rispettare una ragionevole proporzione di provenienza fra le varie sezioni ANC, previamente stabilita dall'Assemblea ordinaria ovvero attraverso la previsione di correttivi elettorali da adottarsi con apposito regolamento.

11.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Comitato Esecutivo venga meno all'incarico, il Comitato Esecutivo deve provvedere alla sua sostituzione con il primo tra i non eletti; il successore permane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

11.4 Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Comitato Esecutivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo. Entro 30 giorni dalla riunione del Comitato Esecutivo appositamente convocato per prendere atto della situazione, il Presidente e/o i

membri residui del Comitato Esecutivo devono provvedere a convocare l'assemblea generale per procedere all'elezione del nuovo Comitato Esecutivo.

Dalla data della presentazione delle dimissioni e/o cessazione degli incarichi dei membri e sino al verificarsi degli adempimenti per l'elezione del nuovo Organo Amministrativo, quello dimissionario provvede per gli affari correnti e di ordinaria amministrazione.

11.5 I compiti del Comitato Esecutivo sono i seguenti:

- a) elegge fra i suoi membri il Presidente ed, eventualmente, un Vice-Presidente;
- b) riceve le candidature per il rinnovo delle cariche sociali, che devono pervenire entro 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea elettorale e predispone quanto necessario per le relative elezioni;
- c) nomina, anche fra gli aderenti, eventuali coordinatori di settore o delegati responsabili ai rapporti derivanti da convenzioni stipulate con soggetti ed enti vari;
- d) ratifica la nomina del Segretario proposto dal Presidente;
- e) ratifica la nomina del Tesoriere proposto dal Presidente;
- f) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- g) approva lo schema di bilancio, compresi consuntivo e preventivo, proposti dal tesoriere;
- h) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- i) ha le competenze delineate nei precedenti art 6 e 7 in materia di procedimenti disciplinari verso gli associati e delibera sui relativi provvedimenti disciplinari;
- j) stabilisce le norme per il funzionamento dell'organizzazione anche attraverso delibere e circolari attuative del presente statuto, che assumeranno efficacia vincolante per gli aderenti con il deposito presso la sede e la comunicazione di servizio a tutti gli aderenti attraverso i canali del precedente punto 5.1.8);
- k) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- l) ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Comitato che siano stati adottati individualmente dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- m) delibera la sostituzione del primo dei non eletti nel caso di decadenza di un membro del comitato esecutivo;
- n) delibera la nomina di delegati per l'Assemblea del Coordinamento Regionale ANC e/o per eventuali altri Organi o per lo svolgimento di altri servizi o funzioni attribuite di competenza del Nucleo nell'ambito del Coordinamento, individuandoli tra i propri associati e dandone comunicazione al Coordinamento;
- o) delibera la nomina di eventuali propri rappresentanti in Organi, Enti, Commissioni in cui sia

prevista una rappresentanza dell'Associazione;

- p) autorizza a maggioranza assoluta dei propri componenti il Presidente alla stipula e sottoscrizione di convenzioni con Enti ed Organizzazioni pubbliche e/o private;
- q) autorizza la costituzione in giudizio dell'Organizzazione;
- r) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.

11.6 L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato e, in assenza di entrambi, dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, dal più anziano di età.

11.7 La prima riunione del Comitato Esecutivo neoeletto, già fissata dall'Assemblea elettorale, è presieduta dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, dal più anziano di età.

11.8 Il Comitato Esecutivo è convocato con comunicazione da spedirsi per e-mail/Sms/Altro equipollente sistema di messaggistica comprendente tutti i membri del Comitato Esecutivo ed il Segretario, almeno otto giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica o con messaggio anche con preavviso di ventiquattrore. In difetto di convocazione, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

11.9 Il Comitato Esecutivo è convocato almeno una volta ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece, se nominato, il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta al Presidente; in tal caso, la riunione deve svolgersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

11.10 Salvi i casi in cui è espressamente prevista una maggioranza qualificata, il Comitato Esecutivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Tutti i membri hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

11.11 I verbali di ogni adunanza del Comitato Esecutivo, vengono redatti a cura del Segretario in forma scritta, anche digitale e, salvo quanto previsto dal comma successivo, con stampa e sottoscrizione autografa di tutti gli intervenuti e conservazione dell'originale cartaceo agli atti.

11.12 Nel caso in cui la riunione si svolga in videoconferenza, il verbale verrà redatto digitalmente dal Segretario e, una volta chiuso, trasmesso a mezzo mail ai membri del comitato esecutivo. Il Segretario lo stamperà e lo sottoscriverà con attestazione delle circostanze di cui sopra e, tale copia cartacea, previa sottoscrizione autografa anche del Presidente, rappresenterà l'unico originale conservato agli atti.

11.13 La mancata partecipazione di un consigliere senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Comitato Esecutivo determina la decadenza del medesimo dalla carica.

11.14 I Membri del Comitato Esecutivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono

chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

11.15 Possono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo, ma senza diritto di voto, eventuali soggetti terzi che siano espressamente invitati dal Presidente.

Art. 12 – Il Presidente

12.1 Il Presidente presiede il Comitato Esecutivo e l'Assemblea dei soci, salvo che nell'ipotesi prevista dal precedente articolo 10.7 in occasione dell'Assemblea Elettorale. Egli stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Esecutivo e coordina l'attività dell'Associazione essendo dotato di poteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

12.2 Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

12.3 In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, se nominato, ovvero al consigliere con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione e, a parità, al più anziano di età.

12.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Comitato Esecutivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione di quello nuovo.

12.5 Nei casi di successione alla carica, il Presidente uscente deve predisporre unitamente al Tesoriere uscente un verbale di "passaggio delle consegne" che contenga l'inventario e che rappresenti il patrimonio e la situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Tale verbale deve essere sottoscritto anche dal Presidente e Tesoriere subentranti e rimanere in originale agli atti del Nucleo.

12.5 In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente o al Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, al consigliere con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione ed, infine, al più anziano di età, convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per i provvedimenti del caso e per l'elezione del nuovo Presidente. Anche in tal caso dovrà essere redatto un "verbale di passaggio delle consegne" che dovrà essere sottoscritto dal Presidente dimissionario e da quello subentrante.

12.6 Il Presidente cessa dalla carica oltre che alla scadenza del mandato, anche allorché ometta di provvedere alla convocazione dell'assemblea generale nel caso di cui all'art. 10.3

(richiesta da 1/10 degli associati oppure 3 Consiglieri).

12.7 In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

12.8 Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere, salvo che per le spese inerenti la gestione ordinaria, per le quali ha autonomia di spesa nei limiti predeterminati dal Comitato Esecutivo.

12.9 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Collegio dei Revisori e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 13 – Il Segretario

13.1 Segretario viene proposto dal Presidente con ratifica del Comitato Esecutivo individuandolo fra gli aderenti.

13.2 Il Segretario ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla redazione e tenuta del registro dei verbali dell'Assemblea generale e delle riunioni del Comitato Esecutivo;
- b) svolge attività di supporto a favore del Presidente e del Comitato Esecutivo ai fini della corretta applicazione delle procedure che regolano la vita associativa e amministrativa del Nucleo;
- c) al segretario può essere attribuita delega per la gestione di funzioni amministrative o per la trattazione di particolari questioni o problematiche.

13.3 In caso di assenza del Segretario, ne può fare le veci un consigliere.

Art. 14 – Il Tesoriere

14.1 Il Tesoriere viene nominato dal Presidente tra gli aderenti all'Associazione con ratifica del Comitato Esecutivo.

14.2 Egli coadiuva il Presidente nella gestione delle procedure di spesa e, a tal fine, può essere appositamente delegato dal Presidente ad operare sul conto corrente del Nucleo.

14.3 I suoi compiti sono:

- a) predispone lo schema del progetto di bilancio, ivi comprendendo l'eventuale consuntivo e preventivo, da sottoporre prima al Comitato Esecutivo e poi per la definitiva approvazione all'Assemblea ordinaria degli aderenti;
- b) provvede alla riscossione delle quote degli aderenti e di tutte le entrate previste, nonché al pagamento delle spese straordinarie che sono da disporsi a firma congiunta con il Presidente, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- c) provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione, ed alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- d) provvede alla tenuta del registro dei beni inventariati.

Art. 15 – Bilanci

- 15.1** Ogni anno il Tesoriere predispone i progetti di bilancio consuntivo e preventivo che, previa approvazione del Comitato Esecutivo, vengono dal medesimo esposti all'Assemblea ordinaria.
- 15.2** I documenti di bilancio sono redatti secondo le previsioni, forme e criteri di cui all'art. 13 del codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e succ. mod., integr. e norme di attuazione; devono in ogni caso risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. L'organo di amministrazione ha l'onere di attestare e documentare il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.e. nella relazione al bilancio.
- 15.3** Il periodo del bilancio d'esercizio deve coincidere con l'anno solare.
- 15.4** Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli aderenti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento; il termine è prorogabile con apposita delibera del Comitato Esecutivo fino al 30 Giugno quando specifiche esigenze lo richiedano.
- 15.5** La mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea comporta la decadenza del Comitato Esecutivo e la necessità di nuove elezioni.
- 15.6** Copia del bilancio verrà messa a disposizione di tutti gli associati che lo vogliano consultare presso la sede sociale contestualmente all'invio della convocazione dell'Assemblea che ne ha l'approvazione all'ordine del giorno.

Art. 16 – Il Collegio dei revisori dei Conti

- 16.1** Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
- 16.2** Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione del Nucleo e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo.
- 16.3** Esso può agire di propria iniziativa oppure su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata; può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 16.4** Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione sottoscritta ed allegata agli atti dell'assemblea.
- 16.5** Il Collegio può chiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'Associazione.

**Art. 17 – Organo di Controllo ex art. 30 c.2 del
D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e succ mod e integr.**

17.1 L'Organo di Controllo, che potrà anche essere monocratico, dovrà essere eletto in alternativa e sostituzione rispetto al Collegio dei revisori dei conti al sopravvenire dei requisiti e condizioni di cui all'art. 30 c.2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e succ mod e integr..

17.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

17.3 Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- a) - esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) - verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- c) - esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- d) - verifica la corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

17.4 L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente. Dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

17.6 I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

17.7 Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore

17.8 Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 18– Riunioni degli organi sociali in videoconferenza

18.1 E' ammessa la possibilità che le riunioni degli Organi Sociali, ivi compresa l'Assemblea degli iscritti, si tengano per tele e/o video conferenza, predisposta a cura dell'Associazione, e dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove si trova il verbalizzante, purché siano rispettate le condizioni che seguono:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, eventualmente avvalendosi anche di un sistema audio-video di registrazione della riunione per una miglior verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi o i canali audio/video attraverso i quali si svolgerà il collegamento e mediante i quali gli intervenuti potranno collegarsi.

Art. 19– Coordinatori di Settore

19.1 In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.

19.2 Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza. Risponde direttamente al Comitato Esecutivo che lo ha nominato.

Art. 20 – Cariche Sociali ed Incompatibilità

20.1 Per l'elezione degli Organi dell'Associazione vige il principio della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo nel rispetto ed osservanza di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

20.2 Tutte le cariche sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali può essere attribuito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione

20.3 Tutte le cariche durano per cinque anni ed i relativi titolari rieleggibili.

20.4 Nel caso di ritardo nelle nuove elezioni i titolari di cariche rimangono nei loro ruoli e funzioni per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino a nuove elezioni ed avvicendamento con i nuovi.

20.5 Il Presidente non può essere nominato più di 2 volte consecutive, salvo in caso di mancanza di candidature alla carica.

20.6 A garanzia dell'indipendenza dell'Organizzazione e nel rispetto dei principi della apoliticità e apoliticità propri dell'Associazione, lo svolgimento di incarichi direttivi e/o l'appartenenza ad Organi elettivi dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (es: membro del Governo Nazionale, Parlamento Nazionale ed Europeo, Consigli e Giunte Regionale, Provinciale, Città Metropolitana o Enti Locali Territoriali), ovvero amministrativi di vertice ed esecutivi nell'ambito di organizzazioni politiche e sindacali, istituzioni ed enti pubblici.

20.7 Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale il Comitato Esecutivo prenderà atto provvedendo alla relativa sostituzione nella prima seduta utile secondo le modalità previste dallo statuto.

Art. 21 - Patrimonio

21.1 Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 - Risorse economiche

22.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) eredità, donazione e legati;
- c) rendite patrimoniali;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, ovvero enti ed istituzioni private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate e rimborsi derivanti da prestazioni di servizi da svolgere in convenzione con enti pubblici o altre organizzazioni pubbliche o private che devono espressamente prevedere le funzioni, i servizi oggetto delle stesse, la durata, i rapporti finanziari, gli obblighi, le garanzie reciproche ed i sistemi periodici di consultazione, il coordinamento amministrativo ed organizzativo degli adempimenti. La convenzione è approvata a maggioranza assoluta del Comitato Esecutivo;

- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e marginale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- j) Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

22.2 Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

22.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

22.4 Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

22.5 Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 23 – Quota Sociale

23.1 L'importo della eventuale quota associativa posta a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo. Essa è annuale e non frazionabile. Va corrisposta da ciascun associato entro il 31 gennaio di ogni anno .

23.2 Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

23.3 L'omesso versamento della quota sociale può comportare perdita della qualità di socio nei termini e secondo quanto previsto dall'art. 6.1. lett.c).

23.4 Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

Art. 24 – Responsabilità dell'Associazione

24.1 L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche di eventuali danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati e può assicurarsi per i danni derivanti da

responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

Art. 25 – Modifiche allo Statuto

25.1 L'iniziativa per proporre le modifiche all'Atto Costitutivo e/o allo Statuto compete a:

- a) Comitato Esecutivo;
- b) Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) Almeno un terzo degli aderenti.

25.2 Le modifiche allo Statuto approvate entrano in vigore alla chiusura dell'Assemblea che le ha votate, salvo diversa disposizione dell'Assemblea stessa.

Art. 26 - Clausola compromissoria

26.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna .

Art. 27- Uniforme

27.1. L'uniforme degli appartenenti all'organizzazione con i loghi dell'Associazione Nazionale Carabinieri è prerogativa esclusiva degli aderenti. Essa deve essere indossata esclusivamente per servizio ed in occasione di attività di protezione civile e/o volontariato ovvero in occasione di cerimonie ufficiali e, sempre, nei limiti e secondo le disposizioni impartite dagli organi sociali. Ne è espressamente vietato l'utilizzo per scopi personali e/o in occasioni non previste.

27.2 Il Comitato Esecutivo indica i segni distintivi ed i capi da indossare a seconda dell'occasione o del tipo di servizio da svolgere.

27.3 L'utilizzo dell'uniforme in maniera contraria a quanto indicato ai precedenti commi costituisce lesione dell'immagine dell'Associazione e rappresenta un comportamento gravemente contrario ai principi e finalità dell'Associazione e potrà costituire motivo di provvedimenti disciplinari ai sensi del presente Statuto.

Art. 28 - Scioglimento

28.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, L'Assemblea potrà provvedere a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo, che dovrà avvenire previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore ed ivi, in via prioritaria, ad altre associazioni ed organismi operanti nell'ambito dell'Associazione

Nazionale Carabinieri, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 29 - Rinvio

29.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 30 – Norme transitorie

30.1 Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore immediatamente con la sua approvazione da parte dell'Assemblea salvo che per quelle che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, che si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

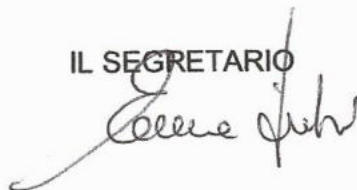
30.2 Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Molinella (BO) 07/10/2020

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Nazionale Carabinieri, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 29 - Rinvio

29.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 30 - Norme transitorie

30.1 Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore immediatamente con la sua approvazione da parte dell'Assemblea salvo che per quelle che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, che si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

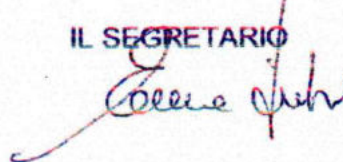
30.2 Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Molinella (BO) 07/10/2020

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO IN BOLOGNA 1

A PRESENTE È CONSTATO CHE IL DOCUMENTO È IDENTICO ALL'UNICO
ORIGINALE DEPOSITATO IN DATA 26/10/2020
N. 26/10/2020 DUE CENTO S 3/10 N 7252/08
NON EURO
RILASCIATA A RICHIESTA
DATA 26/10/2020



8 112284